



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione-n.	215	Del	14 MAG. 2015	Atti	73/2015
------------------	-----	-----	--------------	------	---------

Oggetto: convenzione tra l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini e Johnson & Johnson Medical Spa – Divisione DePuy Synthes per il finanziamento di una borsa di studio presso la s.c. Ortopedia e Traumatologia III Divisione.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- con nota 09/06/2014 prot 8141 il dott. Giorgio Gaetani, Direttore della s.c. Ortopedia e Traumatologia III Divisione, nell'ottica di implementare l'attività formativa dell'Istituto, verificava la disponibilità della Società Johnson & Johnson Medica Spa – Divisione DePuy Synthes (di seguito per brevità DePuy Synthes), a erogare un contributo liberale da destinare al finanziamento di una borsa di studio finalizzata alla realizzazione di un percorso di apprendimento specifico in patologie traumatologiche degli arti della durata complessiva di 24 mesi;
- con nota a mezzo mail del 09/09/2014 DePuy Synthes comunicava l'intenzione di finanziare la suddetta borsa di studio, mediante l'erogazione di un importo liberale quantificato in € 24.000,00;

visto il testo della scrittura privata proposta da DePuy Synthes, trasmesso in veste definitiva a mezzo mail in data 08/04/2015, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per la regolamentazione dei rapporti tra le parti ai fini del finanziamento della borsa di studio di che trattasi, in cui si definisce:

- il finanziamento liberale dello studio comparativo da parte di DePuy Synthes, mediante erogazione di € 24.000,00, da corrispondersi all'azienda ospedaliera in n. 2 tranches:
 - o € 12.000,00 alla trasmissione della deliberazione di avvio della procedura pubblica per l'assegnazione della borsa di studio;
 - o € 12.000,00 alla trasmissione della deliberazione di avvenuta assegnazione della borsa di studio;
- i termini di avvio e conclusione della procedura selettiva di cui sopra, rispettivamente fissati nel 31/12/2015 e 31/03/2016;

dato atto, in particolare che, in conformità alle previsioni del D.lgs. 231/2001, del Codice Etico aziendale, nonché del Codice Etico del finanziatore, la sottoscrizione della presente convenzione con DePuy Synthes:



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 215	Del 14 MAG. 2015	Atti 73/2015
-----------------------------	-------------------------	---------------------

- non obbliga in alcun modo, né potrà essere interpretato in modo da obbligare l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini, o alcuno dei suoi dipendenti o personale a contratto, ad usare, ordinare, acquistare o raccomandare l'uso, l'ordine o l'acquisto di qualsiasi prodotto o servizio di DePuy Synthes ovvero di alcuna società facente parte del gruppo Johnson & Johnson Medical Spa;
- non incide in alcun modo sul giudizio professionale dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini sui prodotti e i servizi di DePuy Synthes, né sulle decisioni che riguardano l'uso, l'ordine o l'acquisto di prodotti o servizi medici;
- è finalizzata esclusivamente a supportare il progetto di che trattasi, fatto salvo il diritto di DePuy Synthes di risolvere anticipatamente l'accordo in caso, tra l'altro, di utilizzo della sovvenzione per fini non conformi agli intendimenti;

verificato che non sussistono collegamenti con esponenti dell'Azienda Ospedaliera tali da poter configurare situazioni di potenziale conflitto di interessi;

acquisito in atti il parere favorevole all'iniziativa di cui trattasi del dott. Giorgio Gaetani, che ha predisposto e validato il programma formativo della istituenda borsa di studio;

ritenuto, pertanto, di approvare e sottoscrivere la convenzione con Johnson & Johnson Medical Spa – Divisione DePuy Synthes, regolante i rapporti tra le parti ai fini del finanziamento della borsa di studio finalizzata alla realizzazione di un percorso di apprendimento specifico in patologie traumatologiche degli arti della durata complessiva di 24 mesi, da svolgersi presso la s.c. Ortopedia e Traumatologia III Divisione;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1) di approvare e sottoscrivere la convenzione con la società Johnson & Johnson Medical spa – Divisione DePuy Synthes per la definizione dei rapporti tra le parti ai fini del finanziamento di una borsa di studio finalizzata alla realizzazione di un percorso di apprendimento specifico in patologie traumatologiche degli arti della durata complessiva di 24 mesi, da svolgersi presso la s.c. Ortopedia e Traumatologia III Divisione;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	215	Del 14 MAG. 2015	Atti 73/2015
------------------	-----	------------------	--------------

- 2) di dare mandato alla S.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione di acquisire il contributo di € 24.000,00= (ventiquattromila/00) erogato da DePuy Synthes, secondo le modalità e tempistiche di versamento indicate nella convenzione, che verrà registrato sul conto economico al conto n. 400.010.00010 "contributi da privati" del Bilancio d'esercizio 2015;
- 3) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi dell'art. 18 comma 7 della L.R. n. 33/2009;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Tropicano)

**CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO**
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio Buccino)

S.C. Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 215	Del 14 MAG. 2015	Atti 73/2015
-----------------------------	-------------------------	---------------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li **14 MAG. 2015**
.....

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n.14 (quattordici) pagine di cui n. 10 (dieci) pagine di allegati.

CONVENZIONE PER FINANZIAMENTO DI BORSA DI STUDIO

TRA

Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", con sede in Piazza A. Cardinal Ferrari, 1, 20122 Milano, P.IVA 00903310159, in persona del Dott. Amedeo Tropiano, in qualità di Direttore Generale dell'Azienda (qui di seguito per brevità **"Azienda"**), da una parte

E

Johnson & Johnson Medical S.p.A. – Divisione DePuy Synthes, con sede legale in Pomezia – loc. Pratica di Mare (ROMA) – Via del Mare n. 56, Codice Fiscale e Partita IVA 08082461008, rappresentata dal Dott. Giovanni Giorgi, in qualità di Amministratore Delegato della Divisione (qui di seguito **"Johnson & Johnson"**), dall'altra parte

Premesso che

- è interesse dell'Azienda attivare n. 1 (uno) Borsa di Studio per un piano formativo in Patologia Traumatologica degli Arti (qui di seguito **"Piano formativo"**) da svolgere presso l'Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia – III Divisione dell'Azienda per la durata di 24 (ventiquattro) mesi (qui di seguito **"Borsa di Studio"**);
- l'Azienda ha le risorse strutturali per la realizzazione del sopramenzionato Piano formativo;
- l'Azienda ha comunicato a Johnson & Johnson in data 09/06/2014 l'intenzione di attivare la suddetta Borsa di Studio inviando la richiesta di supporto che si riporta sub Allegato "A";
- Johnson & Johnson, tramite la propria Divisione DePuy Synthes, è da sempre interessata a progetti di formazione che coinvolgano giovani chirurghi ed è pertanto intenzionata a supportare un percorso di apprendimento teorico e pratico nell'ambito della traumatologia degli arti;
- Johnson & Johnson ha pertanto manifestato all'Azienda, con lettera del 09/09/2014 (Allegato "B"), l'intenzione di finanziare la Borsa di Studio sopramenzionata;
- l'Azienda, con delibera n. ____ del __/__/____ (Allegato "C"), ha accettato il contributo di Johnson & Johnson, deliberando la conseguente sottoscrizione della presente convenzione.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

2.1 L'Azienda, a fronte del finanziamento erogato da Johnson & Johnson, si obbliga ad istituire n. 1 (una) Borsa di Studio per il Piano formativo di cui in premessa. L'iniziativa è volta a rafforzare la conoscenza diretta e indiretta delle fratture degli arti e l'applicazione pratica di quanto appreso nel trattamento delle fratture. Nell'ambito del percorso formativo è prevista, in particolare, attività chirurgica in sala operatoria, sia in qualità di primo operatore sia in qualità di secondo operatore, per interventi di sintesi degli arti e, in genere, per interventi di complessità crescente di natura traumatologica. Il Piano include altresì un'attività didattica frontale avanzata sui seguenti argomenti: anatomia degli arti inferiori, anatomia degli arti superiori, tecniche chirurgiche traumatologiche e discussione sistematica di casi in lista operatoria.

E' previsto nel Piano Formativo che il partecipante invii almeno 2 lavori scientifici a riviste internazionali del settore, con accettazione dello stesso, e predisponga una tesina a rendicontazione del percorso formativo in questione, il cui decorso regolare verrà certificato dal Direttore dell'UOC Ortopedia e Traumatologia – III Divisione.

2.2 La Borsa di Studio suddetta, messa ad avviso pubblico secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia, sarà assegnata al candidato, specialista in ortopedia e traumatologia, che sarà ritenuto rispondente ai requisiti richiesti.

2.3 L'Azienda si impegna a comunicare per iscritto a Johnson & Johnson la conclusione della procedura selettiva, l'avvenuta scelta dell'assegnatario della Borsa di Studio ed i criteri di assegnazione entro e non oltre il 31/03/2016. In mancanza di tale comunicazione gli importi eventualmente anticipati da Johnson & Johnson dovranno immediatamente essere restituiti a quest'ultima.

ART. 3

3.1 La Johnson & Johnson si impegna a versare all'Azienda la somma di € 24.000,00 (ventiquattromila/00 Euro) per il finanziamento della Borsa di Studio di cui all'articolo 2 che precede.

3.2 L'importo suindicato sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- Euro 12.000,00 (dodicimila/00) alla trasmissione della deliberazione di avvio della procedura pubblica per l'assegnazione della Borsa di Studio;
- Euro 12.000,00 (dodicimila/00) alla trasmissione della deliberazione di avvenuta assegnazione della Borsa di Studio.

Gli importi suddetti saranno corrisposti tramite bonifico bancario, alle coordinate bancarie che saranno comunicate dall'Azienda a Johnson & Johnson con separata comunicazione.

L'Azienda si obbliga ad inviare a Johnson & Johnson copia di tutta la documentazione tecnica relativa alla Borsa di Studio in oggetto, ivi inclusi copia della delibera di accettazione e del Bando di avviso pubblico.

L'Azienda si impegna altresì ad inviare a Johnson & Johnson comunicazione scritta relativa alla ricezione degli importi indicati al paragrafo che precede entro 30 gg. dalla ricezione del bonifico.

Resta inteso che in caso di procedura selettiva deserta ovvero di mancata individuazione di idoneo candidato, l'Azienda restituirà immediatamente gli importi ricevuti da Johnson & Johnson.

ART. 4

4.1 Le parti riconoscono espressamente che il conferimento della Borsa di Studio, oggetto della presente convenzione, non dà luogo a rapporti di lavoro subordinato tra il vincitore della Borsa di Studio e l'Azienda, nè con Johnson & Johnson e non dà luogo ai diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Azienda.

4.2 L'Azienda non potrà delegare lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione o cedere a terzi, anche solo parzialmente, la presente convenzione.

ART. 5

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione alla Borsa di Studio e lo svolgimento delle attività oggetto della stessa ed agli obblighi cui è soggetto il candidato assegnatario della Borsa di Studio, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia e al testo del Bando di Concorso che sarà pubblicato dall'Azienda successivamente alla stipula della presente convenzione.

ART. 6

6.1 L'Azienda dichiara di non avere sottoscritto alcun contratto con altro soggetto giuridico privato e/o pubblico che gli impedisca per qualsiasi motivo di sottoscrivere la presente convenzione.

6.2 L'Azienda si obbliga altresì ad informare Johnson & Johnson immediatamente, e comunque entro 24 (ventiquattro) ore, in merito a qualsiasi evento che possa comportare l'insorgere di una situazione, anche potenziale, di incompatibilità o di conflitto d'interessi. Le parti concordano che, in qualsiasi caso di insorgenza di detta situazione - anche solo potenziale - di incompatibilità o di conflitto d'interessi, Johnson & Johnson avrà diritto di recedere dalla presente convenzione con effetto immediato, dandone comunicazione scritta all'Azienda a mezzo di lettera raccomandata a.r..

6.3 Johnson & Johnson e l'Azienda si danno reciprocamente atto che l'attuazione della Borsa di Studio dovrà avvenire nel pieno rispetto dei principi etici e della professione medica,

primo fra tutti la tutela e la salvaguardia della salute dei pazienti. Resta pertanto escluso qualsiasi tipo di coinvolgimento dell'Azienda nell'attività commerciale di Johnson & Johnson. In particolare, la stipula della presente convenzione non comporterà in nessun modo, né direttamente, né indirettamente, l'obbligo dell'Azienda di raccomandare o promuovere i prodotti commercializzati da Johnson & Johnson.

Johnson & Johnson e l'Azienda si danno altresì reciprocamente atto che la Borsa di Studio non potrà essere erogata in favore di persona che abbia potere nelle decisioni di acquisto dell'Azienda e/o abbia preso parte a commissioni di gara e/o potrebbero farne eventualmente parte; la persona assegnataria della Borsa di Studio non dovrà avere potere nelle decisioni di acquisto e/o aver preso parte a commissioni di gara o prenderne parte in caso contrario il presente accordo si intenderà risolto di diritto e pertanto nessun importo sarà dovuto dalla Johnson & Johnson all'Azienda e quest'ultima sarà tenuta a restituire le somme eventualmente ricevute.

- 6.4 Resta in ogni caso inteso che, nel caso in cui il Bando di concorso per l'assegnazione della Borsa di Studio non sia pubblicato entro il 31/12/2015; non sia individuato il vincitore della Borsa di Studio entro il termine indicato nel Bando di concorso o in qualsiasi caso di interruzione, cessazione anticipata o mancato completamento delle attività oggetto della Borsa di Studio, ai sensi della presente convenzione, nessun compenso sarà dovuto all'Azienda e gli importi eventualmente anticipati da Johnson & Johnson dovranno immediatamente essere restituiti a quest'ultima, e l'Azienda non avrà diritto di ricevere alcun corrispettivo né indennizzo né altra somma a qualsiasi altro titolo e ciò anche in deroga a diverse disposizioni di legge eventualmente applicabili.
- 6.5 Le parti si obbligano a rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili nell'esecuzione della presente convenzione. In particolare, le parti si obbligano: a) ad agire nel rispetto della disciplina normativa di cui al D.lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; b) ad agire nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Codice di Comportamento" di Johnson & Johnson Medical S.p.A. disponibile sul sito internet www.jnjmedical.it e dell'Azienda Ospedaliera disponibile sul sito internet www.gpini.it – sezione Amministrazione Trasparente – Personale che le stesse parti dichiarano di aver letto e compreso; c) ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia vietato dalle norme nazionali o da altre norme contro la corruzione (di seguito collettivamente "Norme contro la corruzione"), applicabili a una o entrambe le parti. A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascuna delle parti si asterrà dall'effettuare o promettere qualsiasi pagamento o dal prestare o promettere altro bene o utilità, in favore di qualsiasi dirigente, funzionario o dipendente pubblico, membro di partito politico o candidato ad elezioni politiche o amministrative o in favore di qualsiasi altra terza parte rispetto al presente contratto che possa comportare la violazione delle Norme contro la corruzione.

ART. 7

La presente convenzione sarà efficace dalla data della sua sottoscrizione al termine della Borsa di Studio avente la durata di 24 mesi. La presente convenzione non potrà intendersi in alcun modo tacitamente prorogata o rinnovata.

ART. 8

L'Azienda consegnerà a Johnson & Johnson una relazione sui risultati della Borsa di Studio con i dettagli delle competenze acquisite dall'assegnatario.

L'Azienda si obbliga altresì a rispettare la normativa vigente in materia di formazione post-universitaria.

Ad ogni modo, l'Azienda si obbliga a garantire, manlevare e tenere comunque indenne Johnson & Johnson da tutte le domande e/o richieste e/o azioni eventualmente proposte da terzi in relazione all'utilizzo, alla cessione a terzi ed alla diffusione dei dati personali raccolti e/o trattati in occasione dell'esecuzione della Borsa di Studio.

ART. 9

Tutti i dati e la documentazione, ivi inclusi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - qualsiasi manuale, specifica, disegno, lettera o qualsiasi altro materiale su qualsiasi supporto recante l'indicazione "informazioni riservate" o che sia comunque indicato come tale da Johnson & Johnson, forniti all'Azienda da Johnson & Johnson ed in ogni caso tutte le informazioni di cui l'Azienda dovesse venire a conoscenza in esecuzione o in occasione della presente convenzione, devono ritenersi strettamente riservate (qui di seguito le "Informazioni Riservate"). L'Azienda si impegna pertanto, anche dopo la risoluzione o cessazione per qualsiasi motivo del presente contratto, a non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi dall'esecuzione della presente convenzione e/o a non divulgarle in qualsiasi modo a terzi, sia durante il periodo di efficacia della presente convenzione, sia successivamente alla sua cessazione per qualsiasi causa, salvo espressa autorizzazione scritta di Johnson & Johnson.

Su richiesta di Johnson & Johnson, l'Azienda dovrà sollecitamente e, comunque, entro sette giorni dalla relativa richiesta, restituire tutte le Informazioni riservate in suo possesso o sotto il suo controllo senza trattenerne copia alcuna.

L'Azienda conviene che il predetto obbligo di riservatezza è essenziale nell'esecuzione del presente contratto.

ART. 10

Ai sensi dell'art. 13 della del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito il "Codice")), i dati personali relativi all'Azienda, al suo personale e all'assegnatario della Borsa di Studio (di seguito unitariamente indicati come "gli Interessati") che la Johnson & Johnson ha ottenuto in occasione della stipula della presente convenzione e che otterrà nell'ambito dell'esecuzione della medesima, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e della riservatezza cui è doverosamente ispirata l'attività di Johnson & Johnson per le seguenti finalità:

- adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili;
- gestione contabile, amministrativa ed operativa del rapporto contrattuale.

Il trattamento appresso descritto sarà svolto da Johnson & Johnson Medical S.p.A..

Tali operazioni di trattamento dei dati personali avvengono rispettando scrupolosamente i principi di riservatezza e di sicurezza richiesti dal Codice ed ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di trattamento che Johnson & Johnson ha fatto propri. Il trattamento avviene mediante la raccolta cartacea dei dati personali e la successiva immissione degli stessi in uno o più sistemi automatizzati di personal computer collegati in rete locale e agli elaboratori centrali della società.

I dati personali dell'Azienda non sono oggetto di diffusione. Tuttavia essi possono essere comunicati ad altre società del gruppo Johnson & Johnson anche all'estero in paesi comunitari ed extra-comunitari, alla rete di vendita e di distribuzione, a clienti, a studi professionali, a società che svolgono attività di revisione di contabilità e bilancio, a società che effettuano indagini di mercato o inerenti il grado di soddisfazione della clientela, ad Enti assistenziali ed assicurativi, all'amministrazione finanziaria, nonché ad altri enti pubblici per i quali sussiste un obbligo di legge di comunicazione in relazione al rapporto in essere.

Il conferimento dei dati personali di cui alla presente informativa è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati di cui sopra non consentirà a Johnson & Johnson di dare corso al presente contratto.

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Azienda rilascia il proprio consenso al trattamento, ai sensi degli articoli 23 e 43 del Codice.

Rispetto ai dati oggetto di trattamento, l'Azienda potrà sempre esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice. In particolare potrà ottenere dai titolari appresso identificati che tali dati vengano messi a loro disposizione in forma intelligibile. Potrà altresì ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

Il titolare del trattamento di cui alla presente informativa è Johnson & Johnson Medical S.p.A., avente sede legale in via del Mare n. 56 - 00040 Pratica di Mare - Pomezia (Roma), in persona del legale rappresentante. Il responsabile del trattamento, designato ai sensi dell'art. 29 del Codice, al quale l'Azienda potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 7, è il Dott. Giovanni Giorgi, allo stesso indirizzo di cui sopra. I dati identificativi di tutti i responsabili del trattamento, designati come sopra, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso Johnson & Johnson Medical S.p.A. all'indirizzo sopra indicato.

ART. 11

11.1 Johnson & Johnson si riserva altresì la facoltà di risolvere la presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con effetto dalla data della relativa comunicazione all'Azienda, nel caso in cui la stessa dovesse rendersi inadempiente anche ad uno solo dei seguenti obblighi: artt. 2.1, 2.2 e 2.3; artt. 6.2, 6.3 e 6.4; art. 7; Codice di Comportamento Johnson & Johnson Medical S.p.A. e Norme contro la corruzione.

11.2 L'Azienda si riserva altresì la facoltà di risolvere la presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con effetto dalla data della relativa comunicazione a Johnson & Johnson, nel caso in cui quest'ultima dovesse rendersi inadempiente anche ad uno solo dei seguenti obblighi: artt. 3.1, 3.2 e art. 10 ; al Codice di Comportamento aziendale e Norme contro la corruzione.

ART. 12

12.1 Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana.

12.2 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione alla stipulazione, validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione e inadempimento del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Allegati:

Allegato "A" (Richiesta dell'Azienda del 09/06/2014 e lettera dell'Azienda con ulteriori informazioni del 03/07/2014)

Allegato "B" (Lettera di impegno della Johnson & Johnson Medical S.p.A. del 09/09/2014)

Allegato "C" (Delibera dell'Azienda)

Pratica di Mare, __/__/__

Milano, 14 MAG. 2015

Johnson & Johnson Medical S.p.A.
Divisione DePuy Synthes

Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico Gaetano Pini

Dott. Giovanni Giorgi
Amministratore Delegato

Dott. Amedeo Tropiano
Direttore Generale

A norma degli articoli 1341 e 1342 C.C., le parti dichiarano di aver preso visione e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contrattuali: Art. 2; Art. 3; Art. 6; Art. 7; Art. 8; Art. 10 e Art. 12.

Johnson & Johnson Medical S.p.A.
Divisione DePuy Synthes

Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico Gaetano Pini

Dott. Giovanni Giorgi
Amministratore Delegato

Dott. Amedeo Tropiano
Direttore Generale

M

ALLEGATO "A"

**Richiesta dell'Azienda del 09/06/2014 e lettera dell'Azienda con ulteriori informazioni del
03/07/2014**

www.AlboPretorioronline.it 14/05/15

ALLEGATO "B"

Lettera della Johnson & Johnson Medical S.p.A. del 09/09/2014

www.Albopretorionline.it 14/05/15

ALLEGATO "C"

Delibera dell'Azienda

www.Albopretorionline.it 14/05/15